

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n. 59-3176

Associazione "A come Ambiente". Conferma della permanenza della Regione Piemonte quale socio fondatore e approvazione dello Statuto associativo.

A relazione dell'Assessore Ravello:

L'Associazione senza fini di lucro "*A come ambiente*" con sede in Torino in C.so Umbria 90 è stata costituita tra due soci iniziali la Cooperativa a.r.l. Radio Torino Popolare (RTP) e la Associazione LIB-LAB con atto notarile repertorio n. 247.395 del 25 luglio 2003, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 2 il 29 luglio 2003 al n.5.238 ed è stata iscritta al Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche in data 19/9/05 n.647.

Nel tempo si sono associati quali soci fondatori la Provincia di Torino, il Comune di Torino, AMIAT SPA, SMAT SPA, GRUPPO REALE MUTUA, AUCHAN SPA, GALLERIE COMMERCIALI ITALIA SPA, ECOFFICINA SRL (ex RTP-LIB/LAB); fanno parte inoltre dell'associazione anche i seguenti soci ordinari: GTT SPA, COOP, Asja.biz SPA, SETA SPA, ARPA PIEMONTE, TRM SPA, CO.MI.ECO, CiAl, Dentis - Demap SRL.

La Regione Piemonte, dopo essere stata riconosciuta inizialmente quale socio "*aderente*", è stata in seguito riconosciuta socio "*equiparato fondatore*" in virtù di un Protocollo di Intesa, approvato con D.G.R. n. 11 – 4155 del 30 ottobre 2006 e sottoscritto il 22 gennaio 2007, prossimo alla scadenza in quanto avente validità di 5 anni: tale particolare condizione associativa è prevista dal vigente Regolamento dell'Associazione "*A come ambiente*" che specifica che un socio ordinario acquisisce il diritto di voto in Consiglio Direttivo se versa la quota annua prevista per i soci fondatori (pari attualmente a € 55.000,00).

Il citato protocollo ha rappresentato il consolidamento e la "formalizzazione" delle reiterate forme di collaborazione instaurate fino al 2003 con la Cooperativa Radio Torino Popolare, la quale aveva sostenuto ed incentivato negli anni precedenti molteplici forme ed azioni di informazione e sensibilizzazione in materia ambientale attraverso l'allestimento di mostre a carattere interattivo, temporanee e permanenti, localizzate in sedi diverse, aventi ad oggetto i temi delle risorse idriche e della gestione dei rifiuti e che aveva promosso e sostenuto l'organizzazione di un'unica esposizione a carattere museale, allargata ai temi dell'energia e dei trasporti, tradottasi poi nel Museo "*A come Ambiente*", nonché nelle collaborazioni con la Associazione "*A come Ambiente*".

Ciò premesso, in sintesi, la Associazione "*A come Ambiente*" ha come scopo:

a) di curare la gestione e di assicurare, attraverso la collaborazione dei propri associati, il funzionamento e lo sviluppo del "*MA Museo A come Ambiente*" nella sua sede stabile di Torino, ed eventuali sedi decentrate sul territorio regionale;

b) di promuovere lo sviluppo e il funzionamento del "*MA Museo A come Ambiente*" attraverso l'educazione, l'istruzione e la ricerca sui temi connessi all'ambiente e alla sua sostenibilità, in particolare l'energia, i rifiuti, l'acqua, la mobilità, i trasporti, l'alimentazione ed inoltre di mettere in atto ogni azione e attività collegate, comprese mostre e allestimenti, ideazione e progettazione, realizzazione di *exhibit* interattivi e multimediali, eventi, formazione, animazione, edizioni, siti web e quant'altro possa essere utile, in materia di sostenibilità ambientale, alla divulgazione e alla comunicazione;

c) di collaborare con istituzioni pubbliche e private nel campo educativo, divulgativo, di ricerca e di informazione e di comunicazione sempre con attinenza ai temi prevalenti.

Nella seduta del 28 marzo 2011 del Consiglio Direttivo e nella seduta del 29 marzo 2011 dell'Assemblea sono state proposte ed esaminate alcune modifiche statutarie in particolare in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi introdotte dalla legge n. 122 del 30/07/2010 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", producendo una nuova versione dello Statuto, composto da 20 articoli che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Tali proposte di modificazione sono indirizzate a garantire una miglior funzionalità ed un corretto rapporto gestionale tra i Soci e l'Associazione stessa e riguardano, tra l'altro:

- l'ampliamento dello scopo dell'Associazione che potrà occuparsi anche di tematiche legate all'alimentazione e ideare, progettare e realizzare *exhibit* interattivi e multimediali e siti web;

- l'individuazione come soci fondatori dell'Associazione (che versano una quota associativa annua stabilita dall'Assemblea) di: Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, SMAT SPA, AMIAT SPA ed ECOFFICINA;

- la previsione della figura dei Soci Sostenitori, attribuibile a Enti pubblici, Società, Enti privati che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. I soci sostenitori versano una quota associativa annua pari a quella dei soci fondatori. L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, accetta la domanda di adesione e ne decide l'approvazione a maggioranza;

- la previsione della possibilità per i Soci fondatori, sostenitori e ordinari, in casi eccezionali approvati dall'Assemblea, di versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea con beni o altre utilità in quantità almeno di pari valore della quota stessa;

- tra le funzioni dell'Assemblea, la nomina del Presidente e la possibilità di istituire un eventuale Comitato di indirizzo, a carattere consultivo;

- la nomina del Presidente su designazione effettuata a rotazione tra Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte, e la sua durata in carica per tre esercizi;

- l'assenza di alcuna remunerazione per il Presidente in dipendenza della sua carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge;

- la composizione del Consiglio Direttivo: in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6 quinto comma del d.l n. 78 del 2010, convertito con la legge n. 122 del 30 luglio 2010, è ridotta a cinque membri, individuati dai Soci fondatori, sostenitori e/o ordinari. Tre membri sono espressione del Comune di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Giunta Regionale possono designare e/o delegare per l'intera durata del Consiglio direttivo la propria rappresentanza nell'ambito del Consiglio, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità degli Amministratori pubblici. Gli altri due membri sono individuati dai rimanenti Soci, secondo quanto disciplinato dal Regolamento, su indicazione sottoscritta di 2/3 dei soci (esclusi Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte), o su votazione per lista;

- l'individuazione del triennio, come periodo di permanenza in carica del Direttore;
- la presenza di un solo Revisore Contabile e la possibilità per esso di ricevere remunerazione solo nel caso in cui l'emolumento non sia in contrasto con la legislazione vigente in materia.

In particolare, in merito al versamento della quota associativa da parte dei “*soci fondatori*” il Regolamento associativo attualmente vigente già prevede al punto 3 “*Assetto finanziario*” che l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo abbia facoltà di esonerare gli stessi dal versamento delle quote di partecipazione qualora il socio metta a disposizione dell'Associazione beni e/o servizi il cui valore sia almeno comparabile a quello della quota associativa e che tali utilità possano corrispondere in sintesi a beni, strutture, opere e allestimenti compreso l'apporto economico per il loro inserimento funzionale nell'esposizione museale, nonché ad attività di progettazione, consulenza e ricerca per la gestione del museo stesso.

La stessa fattispecie è riportata all'art. 7.4 “*Versamento quote associative non in denaro*” della nuova versione dello Statuto associativo, oggetto attualmente delle procedure di approvazione, che recita testualmente “*I soci fondatori, sostenitori e ordinari, in casi eccezionali approvati dall'assemblea, possono versare la quota associativa stabilita dall'assemblea con beni o altre utilità in quantità almeno di pari valore della quota stessa*”.

A tal proposito si osserva che la Regione Piemonte, oltre ad onorare il versamento della quota associativa, negli scorsi anni ha anche sostenuto con particolare assiduità e intensità - attraverso la attività tecnico-amministrativa delle proprie articolazioni organiche competenti in materia di ambiente, energia, comunicazione, istruzione, cultura e commercio - la Associazione in oggetto e la struttura espositiva da questa gestita con cospicui contributi finanziari destinati sia alla realizzazione di attività specifiche, sia alla implementazione delle strutture del Museo, con particolare riferimento alla realizzazione di nuovi allestimenti tematici (“*exhibit*”), nonché alla diffusione delle realizzazioni museali attraverso il sostegno finanziario alle mostre itineranti collocate in appositi “*info container*”.

Nel merito, considerata ora la condizione di particolare criticità finanziaria che caratterizza la Regione Piemonte e la difficoltà per la stessa di mantenere la sua presenza in molteplici strutture associative, si ritiene di dover richiedere all'Assemblea della Associazione in parola di autorizzare, in applicazione delle norme regolamentari e statutarie su citate, la Regione Piemonte al versamento della propria quota associativa non in denaro per il prossimo triennio. A fronte di ciò sarà assicurato il supporto tecnico-amministrativo delle strutture regionali competenti necessario alla attuazione dei nuovi indirizzi statutarî, con particolare riferimento ai riflessi che questi avranno nella formazione dei nuovi atti regolamentari e nella gestione della struttura museale, fatte salve ovviamente le responsabilità gestionali e operative in capo agli Organi dell'Associazione “*A come Ambiente*” e gli eventuali sostegni finanziari che la Regione Piemonte stessa potrà destinare per la realizzazione di specifiche collaborazioni.

Tutto ciò premesso:

La Giunta Regionale,

viste ed analizzate quindi le proposte di modifica dello Statuto e preso atto quindi positivamente della proposta del nuovo testo dello Statuto dell'Associazione “*A come Ambiente*”, allegato al presente provvedimento deliberativo a farne parte integrante e sostanziale, nonché considerato che l'Assemblea dell'Associazione “*A come Ambiente*” si riunirà prossimamente per discutere ed approvare le modifiche statutarie medesime;

visto il D. lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 23/2008;

unanime,

delibera

1. di richiedere all'Assemblea della Associazione "A come Ambiente" di autorizzare la Regione Piemonte al versamento della propria quota associativa non in denaro per il prossimo triennio, in applicazione delle norme regolamentari vigenti e riprese nell'art. 7.4 "Versamento quote associative non in denaro" del nuovo testo dello Statuto associativo in via di approvazione; in conseguenza della su citata autorizzazione sarà assicurato il supporto tecnico-amministrativo che le strutture regionali competenti potranno fornire nella attuazione dei nuovi indirizzi statutari, con particolare riferimento ai riflessi che questi avranno nella formazione dei nuovi atti regolamentari e nella gestione della struttura museale, fatte salve ovviamente le responsabilità gestionali e operative in capo agli Organi dell'Associazione "A come Ambiente" e gli eventuali sostegni finanziari che la Regione Piemonte stessa potrà destinare per la realizzazione di specifiche collaborazioni;

2. di prendere atto dei contenuti del nuovo Statuto della Associazione "A come Ambiente", qui allegato in copia a far parte integrante del presente atto deliberativo, che conferma all'art. 7.1 "Soci fondatori" la presenza della Regione Piemonte quale socio fondatore, e, subordinatamente all'esito positivo della richiesta di cui al precedente punto 1, di intenderlo approvato, autorizzando il rappresentante regionale che interverrà alla prossima Assemblea di approvazione del suddetto Statuto a esprimersi favorevolmente;

3. di delegare l'Assessore all'Ambiente a rappresentare la Regione Piemonte nell'ambito del Consiglio direttivo della Associazione "A come Ambiente" e per l'intera durata del Consiglio stesso;

4. di delegare il dott. for. Vincenzo Maria Molinari, nella sua qualità di dirigente in servizio presso la Direzione regionale Ambiente, a rappresentare la Regione Piemonte nell'ambito della Assemblea della Associazione "A come Ambiente" in data 19/12/2011;

5. di considerare superati i contenuti e gli effetti del Protocollo di Intesa, approvato con D.G.R. n. 11 – 4155 del 30 ottobre 2006 e sottoscritto il 22 gennaio 2007, prossimo alla scadenza in quanto avente validità di 5 anni.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 del l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A COME AMBIENTE"

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita un'associazione denominata "A COME AMBIENTE", riconosciuta come persona giuridica con determinazione Regione Piemonte numero 910 del 15 settembre 2005 con iscrizione al Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche in data 19/9/05 n.647.

Art. 2 - Sede - Durata.

L'associazione ha sede in Torino.

La sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata dall'Assemblea per ulteriori 20 anni, e così di seguito.

Art. 3 - Scopo.

L'associazione non ha fini di lucro ed opera principalmente nell'ambito della regione Piemonte.

Essa ha lo scopo:

- a)- di curare la gestione e di assicurare, attraverso la collaborazione dei propri associati, il funzionamento e lo sviluppo del "MA Museo A come Ambiente" nella sua sede stabile di Torino, ed eventuali sedi decentrate sul territorio regionale;
- b)- di promuovere lo sviluppo e il funzionamento del Museo A come Ambiente attraverso l'educazione, l'istruzione e la ricerca sui temi connessi all'ambiente e alla sua sostenibilità, in particolare l'energia, i rifiuti, l'acqua, la mobilità, i trasporti, l'alimentazione ed inoltre di mettere in atto ogni azione e attività collegate, comprese mostre e allestimenti, ideazione e progettazione,

realizzazione di exhibit interattivi e multimediali, eventi, formazione, animazione, edizioni, siti web e quant'altro può essere utile, in materia di sostenibilità ambientale, alla divulgazione e alla comunicazione;

c)- di collaborare con istituzioni pubbliche e private nel campo educativo, divulgativo, di ricerca e di informazione e di comunicazione sempre con attinenza ai temi prevalenti.

Art. 4 - Mezzi di gestione.

Per garantire il conseguimento degli scopi, i soci:

- si impegnano al versamento di una quota annua secondo quanto approvato dall'assemblea dell'associazione per l'organizzazione e la gestione del "MA Museo A come Ambiente" e iniziative collegate;

- possono mettere a disposizione:

a- proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture, impianti, servizi e altro;

b- mezzi e strutture e immobili per sedi e allestimenti.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà, fra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altre, l'assunzione di mutui, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti sia Pubblici sia Privati, che siano considerate necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;

d) istituire servizi editoriali, di accoglienza e guida, di informazione e ogni altro tipo, indispensabili al raggiungimento degli scopi dell'associazione, in primo luogo al funzionamento e sviluppo di "MA Museo A come Ambiente";

e) organizzare mostre e manifestazioni culturali, iniziative promozionali, progettare e realizzare allestimenti, ambienti e exhibit interattivi e multimediali specie con attinenza ai temi prevalenti;

f) gestire punti vendita e utilizzare commercialmente la riproduzione dei beni, nonché qualsiasi altra attività commerciale necessaria alla realizzazione degli scopi dell'associazione "MA Museo A come Ambiente".

Art. 6 - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituiti:

- dalle somme di denaro e dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'associazione;
- da eventuali eredità, legati, donazioni che pervengano all'associazione;
- da contributi assegnati all'associazione da soggetti e Enti pubblici e privati;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali necessarie alla realizzazione dello scopo sociale, ma non prevalenti;
- dalle quote associative versate dai soci;
- dalle convenzioni e concessioni relative a servizi e attività comunque connessi.

Art. 7 - Soci.

7.1. Soci fondatori.

Sono soci fondatori dell'associazione Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Smat, Amiat, Ecofficina .

I soci fondatori versano una quota associativa annua, nella misura stabilita dall'assemblea.

7.2. Soci sostenitori

a)- Possono essere ammessi a far parte dell'associazione, in qualità di soci sostenitori, gli Enti pubblici, le società, gli enti privati che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi.

b)- i soci sostenitori versano una quota associativa annua pari a quella dei soci fondatori.

c)- l'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, accetta la domanda di adesione e ne decide l'approvazione a maggioranza.

7.3. Soci ordinari.

a)- Possono essere ammessi a far parte dell'associazione in qualità di soci ordinari gli Enti pubblici, le società, gli enti privati che, condividendone le finalità, versano una quota associativa annua stabilita dall'assemblea.

b)- L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno uno dei soci fondatori o sostenitori e su proposta del Consiglio Direttivo.

c)- In ogni caso l'accettazione delle domande di ammissione deve essere approvata dall'assemblea con deliberazione a maggioranza.

7.4- Versamento quote associative non in denaro.

I soci fondatori, sostenitori e ordinari, in casi eccezionali approvati dall'assemblea, possono versare la quota associativa stabilita dall'assemblea con beni o altre utilità in quantità almeno di pari valore della quota stessa.

7.5- Perdita della qualifica di Socio.

La qualifica di socio si perde per estinzione dell'ente associato, per recesso, per esclusione e per decadenza.

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio direttivo almeno 3 mesi

prima della scadenza dell'anno in corso; in difetto, il recesso ha effetto dal momento della chiusura dell'anno successivo e la quota associativa è comunque dovuta.

L'esclusione di un socio per gravi inadempienze e gravi motivi (rif. art. 2286 del cc.) è oggetto di delibera dell'assemblea.

7.6- Diritti dei soci su beni e attività dell'associazione.

I soci receduti o esclusi o che a qualsivoglia titolo abbiano cessato di far parte dell'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e attività dell'associazione.

Art. 8 - Aderenti.

a)- Acquisiscono la qualifica di aderenti all'associazione gli Enti pubblici, le società, gli enti privati che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con l'elargizione di contributi e/o con la partecipazione a progetti di particolare interesse culturale e scientifico, che rientrino negli scopi dell'Associazione.

b)- L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, accetta la domanda di adesione e ne decide l'approvazione a maggioranza.

c)- Gli aderenti possono partecipare in qualità di uditori all'Assemblea.

Art. 9 - Principi di gestione.

L'attività dell'associazione è organizzata sulla base di un Piano annuale e di un Piano pluriennale quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura.

L'associazione può dotarsi di un regolamento interno approvato dall'assemblea.

Art. 10 - Organi dell'associazione.

L'associazione è costituita dai seguenti organi:

- Assemblea
- Presidente
- Consiglio direttivo
- Revisore Contabile

Art. 11 - L'assemblea.

L'assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'associazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Ne fanno parte i legali rappresentanti dei soci o loro delegati.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe di altri soci.

L'assemblea:

- a) nomina il Consiglio direttivo, i cui membri sono individuati secondo l'art.14,
- b) nomina il Presidente, secondo quanto definito nell'art. 13
- c) nomina il Revisore contabile, secondo l'art.16
- d) approva, su proposta del consiglio direttivo il bilancio consuntivo entro i termini di legge ed il bilancio preventivo, di norma, entro il mese di ottobre di ciascun anno;
- e) approva il Piano annuale ed il Piano pluriennale di gestione nonché eventuali modifiche o integrazioni in corso di esercizio;
- f) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie, con il quorum dei 2/3;
- g) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio secondo le maggioranze espressamente indicate negli articoli a ciò dedicati;

- h) approva l'ammissione dei soci sostenitori e ordinari e aderenti;
- i) determina le quote associative annue;
- l) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto;
- m) può istituire un eventuale Comitato di indirizzo, a carattere consultivo, disciplinato dal Regolamento.

Art. 12 - Funzionamento dell'assemblea.

- a)- Le riunioni dell'assemblea sono tenute presso la sede dell'associazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
- b)- L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per deliberare su quanto indicato dall'art. 11 al punto d.
- c)- L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, posta certificata, fax o e-mail contenente la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo di telegramma, fax, posta certificata o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure quando è fatta richiesta motivata di convocazione straordinaria e con predisposto ordine del giorno da almeno due soci fondatori e/o sostenitori o da 1/3 dei soci.

- d)- In prima convocazione l'assemblea può deliberare quando è presente più della metà dei componenti. Deve essere in ogni caso presente almeno la metà dei soci fondatori e sostenitori. L'assemblea delibera, salvo quanto previsto al punto e), a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente di turno.

In seconda convocazione l'Assemblea può deliberare quando è presente almeno un terzo dei

componenti e le deliberazioni sono valide con la votazione della maggioranza dei presenti.

e) L'assemblea delibera con il voto favorevole di due terzi dei soci (compreso almeno 2/3 dei soci fondatori e sostenitori) nei seguenti casi:

- per approvare ogni modifica dello Statuto;
- per nominare e revocare il Presidente;
- per approvare e modificare l'eventuale regolamento interno;
- per approvare la proroga dell'associazione alla scadenza.

Lo scioglimento anticipato dell'associazione deve essere approvato con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci (compreso almeno 3/4 dei soci fondatori e sostenitori).

f)- Alle riunioni dell'assemblea partecipa il Direttore che assolve funzioni di Segretario dell'assemblea stessa.

Le delibere dell'assemblea sono trascritte in apposito Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art. 13 - Il Presidente.

1. Il Presidente:

- a)- è nominato dall'assemblea, su designazione effettuata a rotazione tra Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte, e dura in carica tre esercizi.
- b)- ha la legale rappresentanza dell'associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori ed avvocati;
- c)- vigila sull'esecuzione degli atti approvati dall'assemblea;
- d)- convoca e presiede l'assemblea;
- e)- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- f)- sottoscrive gli atti adottati dall'assemblea;

g)- assume, in caso di urgenza, decisioni di competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere ratificate dallo stesso, entro 60 giorni.

2. Il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'assemblea per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'assemblea e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'associazione.

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età tra i componenti del Consiglio direttivo.

3. Il Presidente non riceve alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge.

Art. 14- Consiglio direttivo (di seguito Consiglio).

1. Il Consiglio è formato da 5 componenti, incluso il Presidente, individuati dai soci fondatori, sostenitori e/o ordinari.

a) - Tre membri sono espressione del Comune di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte.

Il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Giunta Regionale possono designare e/o delegare per l'intera durata del Consiglio direttivo la propria rappresentanza nell'ambito del Consiglio, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità degli Amministratori pubblici.

-Gli altri due membri sono individuati dai rimanenti soci secondo quanto disciplinato dal Regolamento; su indicazione sottoscritta di 2/3 dei soci (esclusi Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte), o su votazione per lista.

b)- Il Consiglio è nominato dall'assemblea dell'associazione a maggioranza e dura in carica tre esercizi.

c)- Il Consiglio viene convocato dal Presidente, e ogni qualvolta ne facciano richiesta il Direttore, l'assemblea o uno dei componenti che ne ravvisi l'esigenza, con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, fax, posta certificata o e-mail contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo di telegramma, fax, posta certificata o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione;

d)- Le riunioni sono valide se tenute con la presenza di almeno 3 membri su 5 e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. È ammessa la presenza per conferenza telefonica. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;

e)- Alle riunioni partecipa il Direttore, in qualità di Segretario.

f)- I componenti del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo la normativa vigente

2. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può deliberare di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi quelli espressamente riservati all'assemblea dalla legge e dallo Statuto. In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio:

a)- nomina il Direttore, per la durata di tre anni, che deve essere in possesso di specifiche competenze con provata esperienza e specializzazione professionale negli ambiti di attività del Museo e ne determina il compenso e le funzioni;

b)-propone all'assemblea l'ammissione dei nuovi soci sostenitori, ordinari e aderenti.

c)- predisporre i regolamenti interni per la gestione dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d)- delibera sulle spese e approva i contratti;

e)- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le

alienazioni di beni mobili e immobili;

f)- predispone il Piano annuale ed il Piano pluriennale di gestione, nonché il programma di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; per approntare tale piano, si può avvalere del Comitato di indirizzo indicato all'art. 11 m;

g)- le delibere del Consiglio sono trascritte in apposito Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal presidente e del segretario.

Art. 15 - Bilancio.

L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea secondo i termini di legge, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo che deve essere approvato dall'assemblea di norma entro il mese di ottobre di ciascun anno.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16- Revisore contabile.

Il Revisore contabile è nominato dall'assemblea, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; dura in carica tre esercizi.

Controlla la gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione;

Il Revisore Contabile può assistere alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo.

Riceve remunerazione solo nel caso in cui questo emolumento non sia in contrasto con la legislazione vigente in materia.

Art. 17 - Scioglimento.

1. L'associazione si scioglie:

- a) nel caso in cui non possa più perseguire le proprie finalità;
- b) per scadenza del termine
- c) negli altri casi stabiliti dalla legge.

Lo scioglimento è regolato dall'art.12 paragrafo e).

2. In caso di scioglimento l'assemblea dei soci designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni che residueranno esaurita la liquidazione saranno devoluti a enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Informativa.

I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, nonché le versioni finali del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvate dalla stessa assemblea, saranno inviati a tutti i soci fondatori, sostenitori, ordinari. Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci fondatori, sostenitori e ordinari i documenti, di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa o procedura dell'associazione.

Art. 19 - Clausola arbitrale.

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno decise mediante arbitrato rituale, scegliendo un arbitro di comune accordo o agendo secondo le norme e per gli effetti degli artt. 810 e seguenti del Codice di

Procedura Civile, da un collegio composto da un arbitro per ciascuna parte e da uno o più arbitri (al fine di rispettare il principio della disparità), di cui uno con funzioni di Presidente, scelto/i congiuntamente dagli arbitri designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Art. 20 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.